

Interventi a favore di studenti con minorazioni visive

Approvazione schema di contratto tra la P.A.T. e IRIFOR del Trentino - Onlus

Del. n. 2257 del 11/12/2015

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 74. Approvazione schema di contratto tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus per l'attivazione di interventi a favore di studenti con minorazioni visive.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2015-S167-00159

Reg.delib.n. 2257
Prot. n. 21/2015-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 74. Approvazione schema di contratto tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus per l'attivazione di interventi a favore di studenti con minorazioni visive.

Il giorno 11 Dicembre 2015 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola (L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.i.), con il quale si stabilisce che la Provincia promuove gli interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali.

Visto il Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (di seguito denominato Regolamento), approvato con Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, che disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni educativi speciali e per assicurarne l'integrazione e l'inclusione nella scuola.

Visto che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento sopra citato rientrano fra i destinatari degli interventi previsti dal Regolamento stesso gli studenti che presentano problemi della comunicazione conseguenti a minorazioni visive.

Considerato che al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione nella scuola degli studenti con minorazioni visive è necessario garantire agli stessi la realizzazione dei seguenti interventi:

attività di coordinamento e presidio delle funzioni svolte dai facilitatori alla comunicazione e dai lettori; tale attività deve essere svolta nella scuola, fornendo consulenze agli operatori scolastici, alle famiglie ed agli studenti, garantendo anche adeguato sostegno psicologico. Tale intervento è mirato a favorire il collegamento tra scuola, famiglie, azienda sanitaria e figure professionali che operano nell'ambito dei servizi resi agli studenti non vedenti ed ipovedenti. Attraverso il coordinamento dell'attività svolta dai facilitatori si assicura la massima ricaduta educativa e il migliore conseguimento delle finalità previste dalla legge 7 agosto 2006, n. 5;

attività di sostegno psicologico a favore degli studenti e delle loro famiglie;

predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille, necessaria per garantire agli studenti la piena partecipazione all'attività educativa realizzata dalla scuola.

Tenuto conto che i servizi a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione devono essere affidati a soggetti accreditati con le modalità previste dal Capo IV del Regolamento sopra citato.

Considerato che la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus è l'unico ente iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B1) "Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista", del registro dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 60 di data 23 luglio 2015.

Tenuto conto che negli anni scolastici precedenti la "Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino" ha realizzato gli interventi sopra riportati garantendo professionalità adeguate.

In considerazione del fatto che le attività oggetto del presente provvedimento sono realizzate per l'intero anno scolastico 2015/16, si propone di dare sanatoria per le attività realizzate dal giorno 10 settembre 2015 e fino alla data di sottoscrizione del contratto, poiché necessarie per garantire la piena inclusione degli studenti in oggetto.

Ritenuto congruo stabilire, per le prestazioni indicate in precedenza, i seguenti corrispettivi, che si considerano adeguati riguardo alle prestazioni da eseguire:

Attività di sostegno psicologico e di coordinamento: si conferma l'impostazione adottata per l'anno scolastico 2014/2015 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1851 di data 3 novembre 2014, prevedendo un impegno, per la durata del contratto, pari a 1.000 ore ed un corrispettivo orario omnicomprensivo pari ad euro 41,00, per una spesa complessiva pari ad euro 41.000,00.

Predisposizione e stampa dei testi scolastici: considerate le valutazioni dell'Area coordinamento BES, incardinata nell'Ufficio supporto giuridico, prima infanzia, infanzia e primo ciclo, come da verbale di data 8 settembre 2015, si prevede un compenso massimo omnicomprensivo pari ad euro 27.714,00. La determinazione del compenso sarà effettuata nel limite massimo di n. 14.900 pagine ingrandite o predisposte in testo braille, come indicato nell'allegato parte integrante al presente provvedimento e tenuto conto di un costo forfettario per ogni pagina ingrandita o in braille pari ad euro 1,86.

- Tenuto conto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, risulta pari ad euro 68.714,00 omnicomprensivi e che le modalità di liquidazione dei compensi sono stabilite nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevato che in base alle premesse di cui sopra, ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera b ter) e comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. che consentono di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo, in quanto l'intervento sopra descritto è affidato all'unico soggetto abilitato, in base alla normativa provinciale, ad eseguire interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista.

Considerato che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 stabilendo i dati che ogni provvedimento di concessione di contributi deve riportare, è necessario precisare quanto segue:

- a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento d'importo pari ad euro 68.714,00 omnicomprensivi è: "Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - ONLUS", codice fiscale n. 02085130223, con sede in Trento, via della Malvasia n. 15;
- b) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo sono rispettivamente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado e il dott. Roberto Ceccato, Dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado.

Visto l'articolo 55, comma 4, della legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e s.m.i. avente ad oggetto "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e l'articolo 26, comma 3, del Regolamento di contabilità, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg, che consente, per le spese in conto capitale, l'impegno di spesa dell'intero importo sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio, per gli interventi la cui realizzazione è prevista entro il secondo esercizio successivo.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai servizi oggetto del presente provvedimento è attribuito il codice CIG n. 648618050F.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus, con sede in Trento, Via della Malvasia 15, codice fiscale e partita IVA n. 02085130223, la realizzazione degli interventi di seguito indicati:

attività di coordinamento e presidio delle funzioni svolte dai facilitatori alla comunicazione e dai lettori a favore degli studenti affetti da minorazione visiva. Tale attività deve essere svolta nella scuola, fornendo consulenze agli operatori scolastici, alle famiglie ed agli studenti, garantendo anche adeguato sostegno psicologico. Tale intervento è mirato a favorire il collegamento tra scuola, famiglie, azienda sanitaria e figure professionali che operano nell'ambito dei servizi resi agli studenti non vedenti ed ipovedenti. Attraverso il coordinamento dell'attività svolta dai facilitatori si assicura la massima ricaduta educativa e il migliore conseguimento delle finalità previste dalla legge 7 agosto 2006, n. 5;

attività di sostegno psicologico a favore di studenti affetti da minorazioni sensoriali della vista ed alle loro famiglie;

predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille, necessaria per garantire agli studenti con minorazioni visive la piena partecipazione all'attività educativa realizzata dalla scuola;

di approvare lo schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipulare tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1) demandando all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti la stipulazione della stessa;

di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 2) ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

di demandare al dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado la sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 2);

di dare atto che il contratto di cui al precedente punto 2) ha validità dal 10 settembre 2015 nelle more della stipula del contratto stesso;

di disporre in sanatoria per le attività svolte dal giorno 10 settembre 2015 e fino alla data di sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 2), per le motivazioni esposte in premessa;

di corrispondere alla Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus, per l'espletamento degli interventi di cui al precedente punto 1), un compenso pari ad euro 68.714,00 IVA inclusa, secondo le modalità stabilite nello schema di contratto di cui al punto 2) del presente provvedimento;

di dare atto che per la realizzazione dei servizi di cui al punto 1) è stato attribuito il codice CIG n. 648618050F;

di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 68.714,00 al capitolo 252700-002 dell'esercizio finanziario 2015, prenotazione fondi n. 2008783.

DB - LD